

COMUNE DI MONTEODORISIO

Provincia di Chieti

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

*(Art. 3, commi 54, 55, 56 e 57, Legge n. 244/2007, art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000,
artt. 46, 76 e 77 D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008,
artt. 21 e 22 Legge n. 69/2009)*

Approvato con deliberazione di G.C. n. 95 del 30/11/2021

INDICE

| | |
|---|--------|
| Art. 1. Ambito di applicazione..... | Pag. 3 |
| Art. 2. - Presupposti per il conferimento di incarichi..... | 4 |
| Art. 3. Requisiti per il conferimento degli incarichi..... | 5 |
| Art. 4. - Programmazione annuale..... | 5 |
| Art. 5. - Modalità di selezione..... | 5 |
| Art. 6. - Criteri per la selezione degli esperti esterni..... | 6 |
| Art. 7. - Requisiti per il conferimento di incarichi senza selezione comparativa..... | 6 |
| Art. 8. - Formalizzazione dell'affidamento..... | 7 |
| Art. 9. - Pubblicazione degli incarichi conferiti..... | 7 |
| Art. 10. - Verifica del buon andamento dell'incarico..... | 7 |
| Art. 11. - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali e transitorie..... | 8 |
| Art. 12. - Entrata in vigore..... | 8 |

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 1. Ambito di applicazione

- 1.1 Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri, e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, dall'art. 110 comma 6, del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 3, commi 54, 55, 56 e 57, della Legge n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, nonché dagli artt. 21, comma 2, e 22, comma 2, della Legge n. 69/2009.
- 1.2 I contratti di collaborazione autonoma, a cui sono ricondotte le varie tipologie di prestazioni (studio, ricerca, consulenza e collaborazione) e disciplinati dal presente regolamento, possono essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, nel limite dello stanziamento previsto dal bilancio di previsione.

I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni di opere intellettuali, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e 2230 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente.

Gli incarichi di lavoro autonomo, siano essi occasionali che di collaborazione coordinata e continuativa, compresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sono i seguenti:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'Ente;
- b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relativo a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
- c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente;
- d) altre collaborazioni esterne di elevato contenuto professionale.

I contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni di opera intellettuale rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile.

Questi contratti sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente, non comportando l'osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

- 1.3 La competenza all'affidamento degli incarichi è del Responsabile del servizio Personale.
- 1.4 Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) agli incarichi relativi ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione (per la individuazione dei componenti di tali organismi saranno comunque rispettati i vincoli di pubblicità previsti dal presente regolamento);
 - b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (esempio: incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione di opere pubbliche, incarico componente di Commissione di concorso);
 - c) alle collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine e che comportano per loro stessa natura un compenso equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio partecipazione a seminari, convegni, singola docenza, traduzione di pubblicazioni e simili (indicate al comma 6 dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 in quanto compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici).
 - d) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune;
 - e) agli incarichi attinenti le attività di formazione del personale dipendente;
 - f) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (esempio incarico per la sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008);
 - g) appalto di lavori, di beni o servizi di cui al D.Lgs. 163/2006;
 - h) agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 267/2000.
- 1.5 Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano una spesa di modesta entità comunque inferiore ad euro 500,00.

Art. 2. - Presupposti per il conferimento di incarichi

- 2.1 Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio possono essere conferiti incarichi individuali in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente;
 - b) l'Ente deve avere previamente accertato l'inesistenza all'interno della propria organizzazione delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, penali, termini della prestazione.
- 2.2 Gli incarichi possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze straordinarie. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'Ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata, specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto dell'Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale.
- 2.3 Ai sensi dell'art. 7 - co. 6 - D.Lgs. 165/2001 come sostituito dall'art. 46 - co. 1 - L. 133/2008, il ricorso a contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo

svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile del Servizio Personale.

Art. 3. Requisiti per il conferimento degli incarichi

- 3.1 Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e di adeguata esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere.
- 3.2 Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, i partecipanti alla selezione debbono essere in possesso del titolo di studio o del diploma di laurea ed avere maturato un'adeguata esperienza lavorativa inerente l'incarico da conferire.
- 3.3 Si prescinde dal titolo di laurea in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi (es. geometri, giornalisti, ecc.) o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
- 3.4 Oltre il titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo.
- 3.5 Il soggetto a cui viene conferito l'incarico deve altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) non essere in conflitto di interessi con il Comune.

Art. 4. - Programmazione annuale

- 4.1 Il Consiglio Comunale definisce ogni anno il programma degli incarichi di collaborazione autonoma affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e non rientranti tra le attività istituzionali affidate dalla legge al Comune.
- 4.2 Il Bilancio preventivo definisce il limite di spesa annuo per l'affidamento degli incarichi. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziate da altri Enti.

Art. 5. - Modalità di selezione

- 5.1 Il Responsabile di servizio competente procede, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7, alla selezione dei collaboratori esterni ai quali conferire incarichi mediante procedure comparative, adottando specifico provvedimento nel quale sono evidenziati:
 - a) le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto esterno all'Amministrazione nonché dell'esito negativo della reale ricognizione di cui al precedente punto 2 "Presupposti per il conferimento di incarichi", lett. b);

- b) l'indicazione se le attività da svolgere rientrano nelle attività istituzionali attribuite dalla legge o nel programma approvato dal Consiglio Comunale;
 - c) le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, quali il titolo di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali almeno annuali e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
 - d) le procedure comparative utilizzate.
- 5.2 Le apposite procedure comparative per il conferimento degli incarichi consistono nella pubblicazione dell'avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire.
- 5.3 L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o la lettera di invito devono contenere:
- a) oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso lordo previsto;
 - e) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti;
 - f) le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
 - g) i criteri e le modalità di comparazione;
 - h) le altre caratteristiche specifiche dell'incarico;
 - i) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.
- 5.4 L'avviso di selezione viene pubblicato per almeno 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.
- 5.5 Tutti gli atti di cui al presente articolo sono di competenza del Responsabile del servizio Personale;

Art. 6. - Criteri per la selezione degli esperti esterni

- 6.1 Il Responsabile del servizio interessato procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di esperti interni all'Ente o in mancanza di esterni.
- 6.2 La valutazione è effettuata in termini comparativi, mediante assegnazione di punteggi, sulla base degli elementi curriculari, delle proposte operative e delle proposte economiche tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico descritte nel curriculum;
 - b) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- 6.3 In relazione alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.

Art. 7. - Requisiti per il conferimento di incarichi senza selezione comparativa

- 7.1 Fermo restando quanto previsto ai punti 2 e 3, possono essere conferiti ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione e, comunque, nel rispetto dei principi di trasparenza buon andamento ed economicità, quando ricorrano le seguenti circostanze:
- a) qualora l'incarico da conferire sia di modesta entità, in analogia a quanto previsto dal regolamento comunale per la disciplina dei lavori, dei servizi e delle forniture in

economia approvato con Delibera del Consiglio Comunale e non reiterabile alla stessa persona fisica nell'anno solare;

- b) sia andata deserta od infruttuosa la selezione di cui agli articoli precedenti;
- c) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili o analoghi;
- e) per incarichi relativi a programmi o progetti finalizzati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibili l'esperimento di procedure comparative di selezione.

Art. 8. - Formalizzazione dell'affidamento

8.1 Il Responsabile del servizio interessato approva con determinazione le risultanze del procedimento di selezione.

8.2 La determina di aggiudicazione tiene luogo al contratto e dovrà contenere:

- le generalità del contraente;
- a) la precisazione della natura dell'affidamento di lavoro: autonomo, occasionale o
- b) coordinata e continuativa;
- il termine di esecuzione della prestazione e/o durata dell'incarico;
- c) l'oggetto della prestazione;
- d) l'ammontare del corrispettivo e gli eventuali rimborsi spese nonché i termini e le modalità
- e) per la relativa liquidazione;
- la determinazione delle penali pecuniarie nel caso di incarichi professionali e le modalità
- f) della loro applicazione;
- la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- g) il foro competente in caso di controversie.
- h)

Art. 9. - Pubblicazione degli incarichi conferiti

9.1 Il Comune pubblicizza gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento:

- a) secondo il combinato disposto dell'art. 53, 14' comma, del D.Lgs. n. 165/01 e dell'art. 3, comma 18 e 54 della L. 244/2007 nel sito web dell'Amministrazione.
- b) secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/01, mediante la comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza per l'Anagrafe delle prestazioni.

Art. 10. - Verifica del buon andamento dell'incarico

10.1 Il Responsabile del servizio verifica il corretto svolgimento dell'incarico, mediante riscontro delle attività espletate e dei risultati conseguiti dal medesimo.

10.2 La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 11. - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali e transitorie

- 11.1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 12. - Entrata in vigore

- 12.1 Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.